

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

(EMANATO CON D.R. N. 26 DEL 1° FEBBRAIO 2022)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica ("borse di ricerca") da parte dell'Università degli Studi di Macerata (di seguito indicata come "Università"), ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale¹, nel rispetto delle norme etiche e di comportamento dell'Università, della Carta europea dei ricercatori e della *Human Resource Strategy for Researchers*, nonché delle misure necessarie a promuovere pari opportunità di genere.

Art. 2 Tipologie di borse di ricerca e finanziamento

1. Le borse di ricerca previste dal presente regolamento sono distinte in due tipologie:

a) borse di ricerca conferite a candidati in possesso del titolo di laurea magistrale, ai sensi del d.m. n. 270/2004, o di laurea specialistica, ai sensi del d.m. n. 509/1999, o di laurea ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale, ovvero di un titolo equivalente conseguito presso un'università estera ("borse di ricerca *post lauream*")²;

b) borse di ricerca conferite a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di un titolo equivalente conseguito all'estero, di durata almeno triennale ("borse di ricerca *post dottorato*")³.

2. Nel caso di conferimento di borse di ricerca *post lauream* di cui alla lettera a) del comma precedente, il possesso del titolo di dottore di ricerca costituisce in ogni caso titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione della borsa.

3. Per i titoli conseguiti all'estero l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla commissione giudicatrice ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione.

4. Le borse di ricerca di cui al comma 1 sono finanziate con risorse disponibili derivanti da:

a) convenzioni o contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi, tali da non comportare oneri finanziari per il bilancio dell'Università, fatta eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi;

b) progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni, nazionali o internazionali, in conformità ai rispettivi programmi.

5. Le risorse di cui al comma 4 possono essere integrate con fondi a disposizione dei Dipartimenti per la ricerca.

Art. 3 Procedimento di attivazione

1. L'attivazione di borse di ricerca è deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato, su istanza di un professore o di un ricercatore proponente, anche in recepimento di richieste provenienti da centri di ricerca o altre strutture preposte alla ricerca che afferiscono al medesimo Dipartimento.

2. La deliberazione di cui al comma 1 contiene:

a) il numero di borse di ricerca che si intende mettere a concorso;

b) il titolo e la descrizione del programma di ricerca;

c) il settore scientifico-disciplinare;

¹ articoli 1 e 6 della legge 30 novembre 1989 n. 398; articolo 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210.

² articolo 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210.

³ articolo 1 della legge 30 novembre 1989 n. 398.

- d) il responsabile scientifico della ricerca;
- e) il profilo scientifico richiesto per la partecipazione, con gli eventuali requisiti scientifico-professionali aggiuntivi;
- f) la durata dell'attività di ricerca e l'importo previsto della borsa;
- g) l'indicazione delle fonti di finanziamento, previa acquisizione del parere contabile della struttura deputata alla gestione del bilancio di Ateneo.

Art. 4 Bando di selezione

1. L'Università, a seguito della deliberazione di cui all'articolo 3, emana con decreto del Rettore un bando di selezione, il quale indica espressamente:
 - a) la tipologia di borsa e il numero di borse di ricerca messe a concorso;
 - b) il titolo e la descrizione del programma di ricerca;
 - c) il settore scientifico-disciplinare;
 - d) il Dipartimento di afferenza e il nominativo del responsabile scientifico della ricerca;
 - e) il titolo di studio richiesto per la partecipazione, con gli eventuali requisiti scientifico-professionali aggiuntivi;
 - f) la durata e l'importo della borsa;
 - g) i macro-criteri di valutazione e i relativi *range* di punteggio che la commissione giudicatrice potrà stabilire;
 - h) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni e attività di ricerca, sui diritti e i doveri discendenti dalla borsa e sul trattamento economico applicato.
2. Il bando è pubblicato nei siti *web* istituzionali dell'Università e dell'Unione europea.
3. Il candidato, in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione alla selezione, è tenuto ad allegare il proprio *curriculum*, con i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice delle selezioni per il conferimento delle borse di ricerca è designata dal Consiglio del Dipartimento interessato e poi nominata con decreto del Rettore; la commissione è composta da tre membri effettivi e da un membro supplente, appartenenti ai ruoli dei professori e ricercatori universitari. La commissione può essere integrata con la presenza di esperti linguistici o di altre figure di supporto.
2. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità; può dar luogo al trattamento economico di missione a favore di eventuali componenti esterni all'Università.

Art. 6 Modalità di selezione

1. La selezione ai fini del conferimento delle borse di ricerca avviene sulla base della valutazione comparativa del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e di un colloquio.
2. La commissione, in conformità a quanto previsto dal bando di selezione, determina preliminarmente gli specifici criteri di valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni, nonché i punteggi attribuiti.
3. La commissione ha accesso ai nominativi dei candidati soltanto in un momento successivo alla determinazione dei criteri di valutazione e dei punteggi.
4. La valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche deve in ogni caso precedere il colloquio.
5. Al termine dei lavori, la commissione formula una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato nella valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e nel colloquio.

Art. 7
Attribuzione delle borse di ricerca

1. Con decreto del Rettore sono approvati gli atti della commissione giudicatrice, con la graduatoria di merito di cui all'articolo 6 comma 5, e sono attribuite ai soggetti selezionati le borse di ricerca previste dal bando⁴.
2. Il decreto di cui al comma 1 indica, anche mediante il rinvio alle previsioni del presente regolamento e del bando di selezione, la durata e l'importo delle borse, i diritti e i doveri dei borsisti, le incompatibilità, i divieti di cumulo e i casi di sospensione dell'attività, nonché le ipotesi di rinuncia e di decadenza dalla borsa.
3. I soggetti selezionati inoltrano all'Università, nel termine da questa stabilito, la dichiarazione di accettazione della borsa e di regolare inizio dell'attività nei termini previsti.
4. Il titolare della borsa può richiedere un rinvio nell'inizio dell'attività esclusivamente per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente documentati, nonché per l'applicazione delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità.
5. In caso di mancata accettazione della borsa da parte del soggetto selezionato entro il termine stabilito ai sensi del precedente comma 3, la borsa di ricerca è attribuita al candidato che si trovi in posizione utile secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 8
Durata

1. Le borse di ricerca oggetto del presente regolamento possono avere una durata compresa tra i sei e i ventiquattro mesi.
2. Le borse di ricerca non possono essere oggetto di rinnovo⁵; fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, con deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato, a seguito di proposta del responsabile scientifico della ricerca, può disporsi la proroga della borsa di ricerca per il tempo strettamente necessario al completamento dell'attività oggetto della stessa, fermo restando l'importo inizialmente stabilito.

Art. 9
Trattamento economico

1. L'importo delle borse di ricerca, riportato su base annua, è determinato in misura non superiore all'importo minimo previsto dalla disciplina nazionale per gli assegni di ricerca⁶ e non inferiore alla metà dello stesso; fermo restando il rispetto dell'importo minimo delle borse indicato nel periodo precedente, il soggetto finanziatore può prevedere importi superiori a quello massimo previsto dal presente regolamento.
2. La borsa è erogata in rate mensili.
3. Le borse di ricerca sono esenti da prelievo fiscale⁷; esse non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali⁸.
4. L'Università provvede alla copertura assicurativa del borsista contro i rischi da infortuni e responsabilità civile verso terzi.

⁴ articolo 6 comma 3 della legge 30 novembre 1989 n. 398.

⁵ articolo 6 comma 2 della legge 30 novembre 1989 n. 398.

⁶ attualmente l'importo minimo degli assegni di ricerca è contenuto nel d.m. 9 marzo 2011 n. 102.

⁷ articolo 6 comma 6 della legge 30 novembre 1989 n. 398 e articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

⁸ articolo 6 comma 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398 e articolo 79 comma 4 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

Art. 10
Incompatibilità e divieto di cumulo

1. Le borse di ricerca non possono essere conferite a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento che ne propone l'attivazione, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università⁹.
2. Il personale dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere titolare di borse di ricerca previo collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata della borsa¹⁰.
3. Le borse di ricerca non sono cumulabili con assegni di ricerca e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari¹¹.

Art. 11
Diritti e doveri del borsista

1. Il titolare della borsa svolge l'attività di ricerca prevista dal programma sotto la direzione del responsabile scientifico.
2. Il titolare della borsa ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature della struttura presso la quale svolge l'attività.
3. L'attività di ricerca può essere svolta anche presso strutture esterne all'Università, previa autorizzazione del responsabile scientifico, nonché presso un'istituzione di ricerca all'estero, coerentemente con il programma e gli obiettivi della ricerca. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente autorizzato dalla struttura di afferenza, a seguito di motivata proposta del responsabile scientifico.
4. Il titolare della borsa può partecipare a gruppi di ricerca, nonché alle attività di ricerca svolte nell'ambito dei programmi nazionali, comunitari e internazionali¹².
5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento degli impegni stabiliti nel provvedimento di attribuzione, il titolare della borsa può svolgere attività di lavoro autonomo, ivi comprese le attività professionali, ovvero il commercio e l'industria, che non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca e non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Università. Lo svolgimento delle attività di lavoro di cui al presente comma è subordinato al parere favorevole del responsabile scientifico e all'autorizzazione della struttura di afferenza.
6. Il titolare della borsa, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca prevista, non può essere impegnato in attività didattiche¹³. Il borsista può essere destinatario di contratti di insegnamento e di incarichi di didattica integrativa nell'ambito dei corsi di studio dell'Università, in conformità alla normativa nazionale vigente; può, altresì, partecipare alle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia e svolgere attività di tutorato e collaborazione in favore degli studenti, a condizione che ciò non sia di impedimento all'attività di ricerca e previo assenso del responsabile scientifico.
7. Il titolare della borsa può svolgere le attività di relatore in seminari, convegni e conferenze e le attività pubblicistiche.
8. Il titolare della borsa è tenuto a presentare alla struttura di afferenza, al termine dell'attività, una relazione che dia conto dell'attività di ricerca svolta e dei risultati conseguiti, corredata dalla valutazione del responsabile scientifico.

⁹ articolo 18 comma 1 lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹⁰ articolo 6 comma 7 della legge 30 novembre 1989 n. 398 e articolo 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

¹¹ articolo 6 comma 1 della legge 30 novembre 1989 n. 398

¹² articolo 18 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹³ articolo 6 comma 5 della legge 30 novembre 1989 n. 398.

Art. 12
Sospensione della borsa

1. La borsa di ricerca è sospesa nei periodi di assenza per maternità o paternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge; il periodo di sospensione è recuperato al termine della naturale scadenza della borsa, con conseguente proroga della durata della stessa.
2. La borsa di ricerca è altresì sospesa, con conseguente proroga della durata della stessa ai sensi dell'ultimo periodo del comma precedente, nei periodi di assenza per malattia o per astensione facoltativa per maternità o paternità superiori a quindici giorni continuativi.

Art. 13
Rinuncia e decadenza

1. Successivamente all'inizio dell'attività di ricerca il titolare della borsa può, con preavviso scritto di almeno trenta giorni comunicato alla struttura di afferenza e al responsabile scientifico, rinunciare alla borsa medesima.
2. In caso di mancato preavviso o di preavviso comunicato senza l'osservanza del termine minimo di cui al comma precedente, l'Università trattiene o recupera un importo corrispondente al trattamento economico relativo al periodo di preavviso non dato.
3. Successivamente all'inizio dell'attività di ricerca con decreto del Rettore, adottato su richiesta della struttura di afferenza, è disposta la decadenza dalla borsa nei casi seguenti:
 - a) ingiustificato ritardo o interruzione nello svolgimento dell'attività di ricerca prevista;
 - b) violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità e al divieto di cumulo di cui al precedente articolo 10 e ai doveri del borsista di cui al precedente articolo 11;
 - c) altre gravi e ripetute inadempienze.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Università.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni della normativa nazionale vigente in materia.